FONDAEREO

Fondo pensione complementare naviganti del trasporto aereo piloti e assistenti di volo

DOCUMENTO SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E SULLE RENDITE

Aggiornato al 14/07/2026

FONDAEREO
Fondo pensione complementare naviganti del trasporto aereo piloti e assistenti di volo

Premessa e quadro normativo

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce nel momento in cui l'aderente ha maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che lo stesso possa vantare almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

E' possibile percepire la prestazione pensionistica in forma di rendita e/o in forma di capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge. In particolare, l'aderente può scegliere di percepire la prestazione:

- interamente in rendita (100%);
- parte in capitale (fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato) e parte in rendita.

L'aderente può scegliere di ricevere l'intera prestazione in capitale esclusivamente nei casi in cui si sia iscritto alla previdenza complementare prima del 28 aprile 1993, oppure l'importo della rendita pensionistica derivante dalla conversione del 70% del montante finale risulti inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il presente documento è aggiornato alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 all'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché delle Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 in tema di prestazioni pensionistiche.

La legge n. 199/2025, in aggiunta alla rendita vitalizia, ha introdotto tre nuove tipologie di prestazioni pensionistiche complementari, espressamente qualificate come pensionistiche: la rendita a durata definita, i prelievi liberamente determinabili e l'erogazione frazionata del montante accumulato.

Tali prestazioni sono alternative alla rendita vitalizia e non sono tra loro combinabili e, una volta iniziata la liquidazione, non possono essere revocate **una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica al fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.**

Dal momento in cui l'aderente esercita il diritto a una prestazione pensionistica complementare sotto forma di rendita a durata definita ovvero prelievi liberamente determinabili, lo stesso non può più esercitare le prerogative individuali tipiche della fase di accumulo, quali trasferimenti, anticipazioni e RITA, fatta salva la possibilità di switch di comparto, nel rispetto del periodo minimo eventualmente previsto dallo Statuto o dal Regolamento del Fondo.

L'erogazione di una prestazione pensionistica complementare sotto forma di rendita a durata definita ovvero prelievi liberamente determinabili, non consente inoltre di versare ulteriore contribuzione alla forma pensionistica, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR. In tale ipotesi, le prerogative derivanti dal versamento di tali importi e di eventuali ulteriori contribuzioni restano distinte da quelle relative alla prestazione pensionistica già attivata.

Le nuove prestazioni pensionistiche non sono cumulabili con la RITA eventualmente già in corso di liquidazione.

TIPOLOGIE DI RENDITA

1. LA RENDITA VITALIZIA

Dal momento di attivazione e per tutta la durata della vita, verrà pagata periodicamente al richiedente una pensione complementare (rendita), cioè una somma calcolata in base al capitale che lo stesso avrà accumulato e alla sua età al momento della richiesta. La "trasformazione" del capitale in rendita avviene applicando dei coefficienti di conversione che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. Quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della rendita.

Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita Fondaereo ha sottoscritto una convenzione con la compagnia assicurativa UnipolSAI Assicurazioni Spa avente scadenza 31/12/2029.

La suddetta convenzione permette, al momento della richiesta della prestazione pensionistica complementare, di scegliere tra le seguenti tipologie di rendita.

Tipologia rendita	Descrizione della tipologia e finalità
1. Vitalizia immediata	Rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico. Tale rendita viene pagata all'aderente fino a che rimane in vita; è adatta a chi desidera avere l'importo più elevato a partire dalla somma trasformata in rendita, senza alcun tipo di protezione per i superstiti.
2. Reversibile	Rendita vitalizia immediata reversibile rivalutabile a premio unico. Tale rendita viene pagata all'aderente fino a che rimane in vita e successivamente al suo decesso al soggetto beneficiario indicato (reversionario) se superstite e finché in vita. E' adatta a chi desidera proteggere in particolare un superstite dall'eventuale perdita di una fonte di reddito in caso di decesso. Il reversionario non può essere modificato dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione.
3. Certa per 5 o 10 anni	Rendita vitalizia immediata certa per 5 o 10 anni rivalutabile a premio unico. Tale rendita viene pagata all'aderente fino a che rimane in vita, o, in caso di suo decesso, al soggetto beneficiario indicato fino al 5° o 10° anno dalla decorrenza. E' adatta a chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo di tempo definito. Il beneficiario può essere modificato anche dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione.
4. Controassicurata	Rendita vitalizia immediata controassicurata rivalutabile a premio unico. Tale rendita è adatta a chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che possano ricevere la parte residua di quanto non è stato ricevuto sotto forma di rendita. Il capitale sarà pari alla differenza (se positiva) fra il premio versato all'assicurazione per la posizione individuale e la rata di rendita iniziale moltiplicata per il numero delle rate già scadute. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione.
5. Vitalizia LTC (Long Term Care)	Rendita vitalizia immediata con raddoppio in caso di perdita di autosufficienza. Tale rendita può essere richiesta solo per aderenti con età assicurativa non superiore a 70 anni ed è condizionata alla preventiva valutazione da parte della compagnia assicuratrice che può rifiutare il rischio. E' adatta per chi desidera proteggersi dal rischio di non avere un reddito sufficiente in caso di perdita di autosufficienza. Il valore della rendita in capo all'aderente raddoppia in caso sopraggiungano situazioni di non autosufficienza, per tutto il periodo di loro permanenza. Il raddoppio tuttavia termina al decesso dell'aderente, non è reversibile né pagabile in modo certo.

La rendita verrà erogata in via posticipata con la possibilità di scegliere fra le seguenti rateazioni: annuale, semestrale, trimestrale, bimestrale e mensile.

Ogni anno ciascun percettore della rendita dovrà produrre alla compagnia il certificato di esistenza in vita o l'eventuale ulteriore documentazione prevista nella convenzione.

Decorrenza e durata della rendita

La rendita decorre dal momento del pagamento del premio unico alla compagnia assicurativa. La prima rata viene corrisposta entro 90 giorni dalla data di pagamento del premio, insieme alle rate di rendita eventualmente già scadute, senza corresponsione di interessi legali.

Le rate di rendita dovute sono quelle che scadono prima della data di decesso dell'aderente o del reversionario, fermo restando il periodo minimo di corresponsione previsto in relazione alla tipologia 3 sopra indicata. Nella convenzione è previsto che venga corrisposto anche il rateo di rendita maturato al momento del decesso dell'aderente, relativo al tempo trascorso dall'ultima scadenza di rata precedente il decesso o, se non è ancora scaduta la prima rata di rendita, dalla decorrenza della posizione individuale.

La perdita di autosufficienza

La perdita di autosufficienza avviene quando l'aderente, anche a seguito di disfunzione cronica e progressiva delle funzioni cerebrali, è incapace di svolgere autonomamente, cioè senza la necessità di assistenza di un'altra persona "atti elementari della vita quotidiana" come definititi nella convenzione.

Ai fini dell'inserimento di ciascun aderente in assicurazione, Fondaereo fornirà un questionario sanitario, su modello fornito dalla compagnia assicurativa, che dovrà essere compilato e sottoscritto dall'aderente stesso per valutare l'assumibilità del rischio da parte della compagnia assicurativa.

I costi

Caricamenti su ogni premio unico:	1,10%
Caricamento implicito per la componente del coefficiente di rendita relativa alla garanzia di raddoppio della rendita in caso di LTC	5,00%
Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione separata	
Commissione di gestione annua:	0,90%
Costi di erogazione della rendita: non sono previsti costi	

Per ogni ulteriore informazione sulla rendita vitalizia si rinvia alla convenzione disponibile sul sito www.fondaereo.it.

ATTENZIONE: le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento della richiesta di rendita al Fondo.

2. RENDITA A DURATA DEFINITA

La rendita a durata definita è una prestazione pensionistica erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario.

La durata standard della rendita corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita dell'aderente al momento della richiesta della prestazione, determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita. Il numero di anni di durata della prestazione è arrotondato per difetto.

La rendita verrà erogata in via posticipata con la possibilità di scegliere la periodicità della rendita fra le seguenti rateazioni: annuale, semestrale, trimestrale, bimestrale e mensile.

L'importo della rata varia in relazione ai risultati finanziari della gestione. Esso è calcolato, alla data di liquidazione di ciascuna rata, dividendo il montante disponibile a tale data per il numero di rate ancora da erogare.

È importante ricordare che, poiché il montante residuo resta investito, l'importo delle prestazioni può variare nel tempo in relazione all'andamento della gestione finanziaria [1]. L'aderente dovrà quindi valutare attentamente la modalità più coerente con le proprie esigenze, tenendo conto anche del rischio di longevità [2], della durata attesa della fase di pensionamento e della possibilità che una concentrazione dei prelievi nella fase iniziale riduca la copertura disponibile negli anni successivi.

[1] Il montante è soggetto al rischio di investimento in quanto le rate variano con i rendimenti del comparto. Non esiste un importo garantito

[2] Per rischio di longevità si intende il rischio che l'aderente viva più a lungo rispetto al periodo stimato o programmato per l'utilizzo delle risorse previdenziali, con la conseguenza che il montante disponibile possa esaurirsi prima della conclusione della fase di pensionamento. Nelle prestazioni a durata definita o nei prelievi, tale rischio resta in larga parte in capo all'aderente, che deve valutare con attenzione la durata attesa del pensionamento e il ritmo di utilizzo delle somme. La rendita vitalizia, invece, è una prestazione erogata vita natural durante: in linea generale, trasferisce il rischio di longevità al soggetto che eroga la rendita, poiché il pagamento prosegue fino al decesso del beneficiario, anche qualora la durata effettiva della vita superi quella inizialmente stimata.

I costi

I costi sono compresi nelle spese relative alla fase di erogazione delle rendite di cui all'art. 7 comma 1 lettera d) dello Statuto del Fondo, nella misura tempo per tempo indicata nella Nota Informativa – Scheda I costi.

3. PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI

I prelievi liberamente determinabili sono erogati a valere sul montante in gestione e consentono all'aderente di scegliere, tempo per tempo, l'importo e la tempistica dei prelievi.

I prelievi possono essere richiesti nei limiti della somma delle rate maturate e non riscosse della rendita a durata definita. Ai fini della determinazione dell'importo massimo prelevabile, la rendita teorica da prendere a riferimento è una rendita con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata pari alla vita attesa residua dell'aderente al momento della richiesta.

La rendita teorica rileva esclusivamente per il calcolo delle rate maturate e, quindi, dell'importo massimo prelevabile. L'aderente, contestualmente alla richiesta di accesso alla prestazione, può chiedere l'erogazione di un importo che non può essere superiore alla prima rata della rendita figurativa.

In termini generali, l'importo massimo prelevabile in ogni momento è dato dalla differenza tra l'ammontare delle rate di rendita teorica maturate e l'ammontare dei prelievi già effettuati. A partire dalla decorrenza dell'ultimo anno di durata della rendita teorica, l'importo massimo prelevabile è pari al montante residuo.

È importante ricordare che, poiché il montante residuo resta investito, l'importo delle prestazioni può variare nel tempo in relazione all'andamento della gestione finanziaria [3]. L'aderente dovrà quindi valutare attentamente la modalità più coerente con le proprie esigenze, tenendo conto anche del rischio di longevità [4], della durata attesa della fase di pensionamento e della possibilità che una concentrazione dei prelievi nella fase iniziale riduca la copertura disponibile negli anni successivi.

I costi

I costi sono compresi nelle spese relative alla fase di erogazione delle rendite di cui all'art. 7 comma 1 lettera d) dello Statuto del Fondo, nella misura tempo per tempo indicata nella Nota Informativa – Scheda I costi.

4. EROGAZIONE FRAZIONATA DEL MONTANTE ACCUMULATO

L'erogazione frazionata del montante accumulato non è collegata alla vita attesa residua del beneficiario, ed è erogata per un periodo predeterminato dal beneficiario al momento della richiesta e comunque non inferiore a cinque anni.

La prestazione verrà erogata in via posticipata con la possibilità di scegliere fra le seguenti rateazioni: annuale, semestrale, trimestrale.

È importante ricordare che, poiché il montante residuo resta investito, l'importo delle prestazioni può variare nel tempo in relazione all'andamento della gestione finanziaria [5]. L'aderente dovrà quindi valutare attentamente la modalità più

[3] Il montante è soggetto al rischio di investimento in quanto le rate variano con i rendimenti del comparto. Non esiste un importo garantito

[4] Per rischio di longevità si intende il rischio che l'aderente viva più a lungo rispetto al periodo stimato o programmato per l'utilizzo delle risorse previdenziali, con la conseguenza che il montante disponibile possa esaurirsi prima della conclusione della fase di pensionamento. Nelle prestazioni a durata definita o nei prelievi, tale rischio resta in larga parte in capo all'aderente, che deve valutare con attenzione la durata attesa del pensionamento e il ritmo di utilizzo delle somme. La rendita vitalizia, invece, è una prestazione erogata vita natural durante: in linea generale, trasferisce il rischio di longevità al soggetto che eroga la rendita, poiché il pagamento prosegue fino al decesso del beneficiario, anche qualora la durata effettiva della vita superi quella inizialmente stimata.

[5] Il montante è soggetto al rischio di investimento in quanto le rate variano con i rendimenti del comparto. Non esiste un importo garantito

coerente con le proprie esigenze, tenendo conto anche del rischio di longevità [6], della durata attesa della fase di pensionamento.

I costi

I costi sono compresi nelle spese relative alla fase di erogazione delle rendite di cui all'art. 7 comma 1 lettera d) dello Statuto del Fondo, nella misura tempo per tempo indicata nella Nota Informativa – Scheda I costi.

[6] Per rischio di longevità si intende il rischio che l'aderente viva più a lungo rispetto al periodo stimato o programmato per l'utilizzo delle risorse previdenziali, con la conseguenza che il montante disponibile possa esaurirsi prima della conclusione della fase di pensionamento. Nelle prestazioni a durata definita o nei prelievi, tale rischio resta in larga parte in capo all'aderente, che deve valutare con attenzione la durata attesa del pensionamento e il ritmo di utilizzo delle somme. La rendita vitalizia, invece, è una prestazione erogata vita natural durante: in linea generale, trasferisce il rischio di longevità al soggetto che eroga la rendita, poiché il pagamento prosegue fino al decesso del beneficiario, anche qualora la durata effettiva della vita superi quella inizialmente stimata.

Disciplina comune delle nuove prestazioni - RENDITA A DURATA DEFINITA, PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI e EROGAZIONE FRAZIONATA DEL MONTANTE ACCUMULATO

Le prestazioni di cui all'articolo 11, comma 3-bis, del decreto n. 252/2005 sono erogate direttamente dal Fondo. Il montante residuo resta mantenuto in gestione presso il Fondo ed è investito nel comparto scelto dall'aderente al momento della richiesta della prestazione o, in mancanza di indicazioni, nel comparto di provenienza dalla fase di accumulo.

Nella fase di fruizione delle nuove prestazioni possono essere utilizzati anche comparti già previsti dal Fondo per la fase di accumulo.

Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni entro il termine indicato nello Statuto, in ogni caso, entro il limite massimo di sei mesi.

L'erogazione delle nuove prestazioni pensionistiche non è, inoltre, cumulabile con la RITA eventualmente già in corso di liquidazione.

In caso di morte del beneficiario di una delle nuove prestazioni pensionistiche, il montante residuo è riscattato dal soggetto o dai soggetti indicati dall'aderente al momento dell'esercizio dell'opzione. È pertanto necessario acquisire tale indicazione in sede di richiesta della prestazione; la richiesta priva dell'indicazione dei soggetti aventi diritto al riscatto del montante residuo è da considerarsi incompleta. Le scelte effettuate possono essere successivamente modificate.

Tabella riepilogativa delle nuove prestazioni

Prestazione	Descrizione	Principali caratteristiche
Rendita a durata definita	Prestazione erogata per un periodo determinato sulla base della vita attesa residua dell'aderente.	Durata calcolata in anni interi sulla base della speranza di vita; rata variabile in funzione dei risultati della gestione; periodicità non inferiore al mese né superiore all'anno.
Prelievi liberamente determinabili	Prestazione che consente all'aderente di richiedere prelievi a valere sul montante residuo.	Prelievi entro il limite delle rate teoriche maturate e non riscosse della rendita a durata definita; possibile previsione di importi minimi e intervalli minimi tra richieste.
Erogazione frazionata	Prestazione erogabile per un numero definito di anni (non inferiore a 5) di importo a scelta	Liquidazione integrale della posizione individuale nell'arco temporale prescelto dall'aderente (non inferiore a 5 anni)

Il presente Documento sulle rendite è aggiornato e integrato con le nuove prestazioni pensionistiche introdotte dalla legge n. 199/2025.